

tinuo gli eccessi e i difetti degli ordinamenti legislativi, che alla materia si riferiscono, fa voti :

Perchè sia radicalmente riformata la legge 17 luglio 1890 N. 6972 in modo che provveda solo a disciplinare genericamente la funzione regolatrice dello Stato in ordine alla beneficenza pubblica, lasciando a leggi speciali e agli statuti particolari delle Opere pie, il compito di determinare e indirizzare le varie forme di erogazione della beneficenza stessa, e i criterî di gestione interna ;

Perchè, conseguentemente, si tenga conto della necessità che la nuova legge sia breve, precisa, ed imperativa, di maniera che la sua interpretazione possa riescire agevole e pronta ;

Perchè siano senza ritardo studiate, discusse ed applicate leggi speciali di carattere erogativo rivolte a provvedere alla beneficenza ospitaliera, agli inabili al lavoro, alle Doti, ai Brefotrofi, ai Manicomî, agli Istituti Educativi e ai mezzi onde indirizzare le forme di beneficenza e le Istituzioni non più rispondenti ai bisogni attuali, verso quelle forme e quelle Istituzioni, che sono maggiormente reclamate.

Il **Relatore** dice che ha sentito dire che lo svolgimento del tema è troppo ardito e vasto e quindi fu consigliato di ritirarlo. Dichiarò che aveva avuto l'intenzione di esaminare tutti i difetti e le anomalie della legge; ma quando si è posto all'opera si accorse che la mole era troppo ampia. Su 184 articoli 104 dovevano, secondo lui, essere riformati. Allora restrinse la vasta materia e si decise a portare al Congresso concetti di massima e conclusioni che facciano vedere la legge imperfetta e non rispondente ai bisogni.

Nella sua relazione ha fatto la genesi della legge. La legge 3 agosto 1862 nella sua concisione era migliore della presente, e i difetti suoi non furono riparati. In Italia si aveva un larghissimo patrimonio della beneficenza, ma se ne ignorava l'importanza, non si sapeva che vi erano ventisettemila Opere pie. Quando si dovette esaminare si stupì che il patrimonio salisse ad un miliardo ed ottocento milioni e la Commissione d'inchiesta nominata rilevò che si commettevano abusi e che tale patrimonio non era bene amministrato e andava in molte parti disperso in fini poco lodevoli, ma non disse le cause, accennò ai difetti non al miglior modo di correggerli.

Il lavoro della Commissione fu diviso in due parti; l'una fu ricerca amministrativa, l'altra fu sui fini erogativi. Si giunse ad